



Switzerland



- Standardisation 
- Collaboration 
- Information 
- Learning 
- Support 
- Events 
- Network 

Statuto GS1 Svizzera

Excellence in
Process Management
www.gs1.ch



Statuto

Associazione GS1 Svizzera

Art. 1 Nome, sede e finalità

L'associazione GS1 Svizzera, detta anche Verein GS1 Schweiz, Association GS1 Suisse, Association GS1 Switzerland, è un'associazione con sede a Berna operante in conformità alle disposizioni dell'art. 60 segg. ZGB (Codice Civile svizzero). L'associazione GS1 Svizzera aiuta i suoi soci, indipendentemente dal ramo di attività, a migliorare i processi delle loro attività economiche.

L'associazione GS1 Svizzera promuove in particolare iniziative atte a rendere più efficiente la collaborazione tra produttori, commercio e servizi, fornisce appoggio nell'adozione di standard internazionali, offre corsi di formazione ed aggiornamento professionale e mette a disposizione adeguate piattaforme di comunicazione.

L'associazione GS1 Svizzera si presenta come entità unitaria sul mercato, verso il pubblico e nei confronti delle istituzioni statali, sia nazionali sia internazionali, e costituisce un centro di competenza intersettoriale che promuove miglioramenti nella logistica, nella supply chain and demand tra commercio, industria, servizi e pubblica amministrazione in Svizzera.

L'associazione GS1 Svizzera fornisce l'amministrazione e la promozione del sistema di identificazione nella Svizzera e nel Principato di Liechtenstein nell'ambito delle normative vigenti a livello internazionale e dello statuto della GS1.

L'associazione GS1 Svizzera può acquistare beni immobili in Svizzera e all'estero, aprire filiali e partecipare ad altre società.

Art. 2 Soci

1. Persone naturali e giuridiche possono, in seguito a formale richiesta, essere accolti come soci dell'associazione. Il consiglio direttivo decide sull'ammissione.
2. Un socio può dimettersi per iscritto dall'associazione con un preavviso di tre mesi dalla fine dell'anno solare.
3. L'assemblea dei soci può escludere un socio per un motivo grave. I soci esclusi sono comunque tenuti a versare la propria quota sociale annuale fino alla fine dell'anno contabile in corso.
4. Il socio che, nonostante un sollecito, non paga la propria quota sociale, viene escluso dall'associazione dal consiglio direttivo, senza aver diritto di ricorrere all'assemblea dei soci.

Art. 3 Mezzi finanziari

1. Ogni socio è tenuto a versare la propria quota sociale annuale.
2. L'importo esatto della quota sociale viene fissato dall'assemblea dei soci in un regolamento, allegato a questo statuto.
3. Altri mezzi finanziari dell'associazione vengono ricavati dalle manifestazioni organizzate, dai proventi del capitale sociale, dal ricavato dei servizi offerti e da donazioni.
4. Dei debiti dell'associazione risponde unicamente il capitale sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci per i debiti dell'associazione.

Art. 4 Organizzazione

Gli organi dell'associazione GS1 Svizzera sono:

- > l'assemblea dei soci
- > il consiglio direttivo
- > revisione dei conti

L'assemblea dei soci

- a. L'assemblea dei soci è l'organo sociale supremo. Ogni socio ha un voto.
- b. L'assemblea dei soci ordinaria si tiene una volta all'anno e viene convocata dal consiglio direttivo.
- c. Un'assemblea straordinaria dei soci può essere convocata dal consiglio direttivo o con una richiesta scritta e motivata di un decimo di tutti i soci.
- d. L'assemblea dei soci delibera ed elegge con la maggioranza dei voti di tutti i soci presenti. La votazione è pubblica. Le persone giuridiche si fanno rappresentare dai propri delegati ed hanno un voto.
- e. L'assemblea può deliberare solo in merito agli argomenti preannunciati nella lettera di convocazione. La convocazione deve essere inviata ai soci con un anticipo minimo di almeno 30 giorni. Le richieste dei soci devono pervenire al consiglio direttivo con un anticipo minimo di 14 giorni.
- f. L'assemblea dei soci ha i seguenti poteri non delegabili:
 - > Prendere atto della relazione annuale
 - > Approvare il bilancio annuale e prendere atto della relazione di controllo
 - > Eleggere e dimettere i membri del consiglio direttivo ed il presidente

- > Eleggere e dimettere il collegio dei revisori
- > Approvare il regolamento sulle quote sociali
- > Discutere e deliberare sulle richieste del consiglio direttivo
- > Approvare lo statuto e gli emendamenti allo statuto
- > Approvare il verbale dell'assemblea dei soci
- > Deliberare sullo scioglimento dell'associazione (con maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei voti presenti)
- > Deliberare sulle richieste presentate dai soci.

Consiglio direttivo

- a. Il consiglio direttivo è l'organo direttivo supremo. Esso è composto di un massimo di 31 soci. I membri del consiglio direttivo eleggono dalle loro fila un massimo di quattro vice-presidenti, che con il presidente formano la presidenza. In caso di impedimento del presidente o delle sue dimissioni dal consiglio direttivo, i vice-presidenti eleggono un sostituto dalle loro fila, che fa le veci del presidente fino alla prossima assemblea ordinaria.
- b. Il consiglio direttivo si costituisce sotto la guida del presidente e si dà, per propria competenza, un regolamento organizzativo. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti al massimo per altri due mandati (in totale per nove anni).
- c. L'elezione dei membri del consiglio direttivo è legata alla loro funzione e alla loro appartenenza ad un'impresa. Ciò vuol dire che i membri del consiglio direttivo sono obbligati a presentare le dimissioni all'assemblea generale successiva non appena cambia il loro stato di occupazione o la loro funzione o cambiano il posto di lavoro. Il membro del consiglio direttivo dimissionario può essere rieletto solo se assume una nuova occupazione, funzione o un nuovo posto di lavoro adeguati entro la data dell'assemblea generale seguente. Il presidente del consiglio direttivo che non ha più un'adeguata occupazione, funzione o un adeguato posto di lavoro può, in via eccezionale, essere rieletto dall'assemblea generale per la durata massima di un anno.
- d. Il consiglio direttivo si riunisce quando viene convocato dal presidente, ogni qualvolta la situazione lo richieda. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate tramite avviso scritto, di regola con un preavviso di due settimane. Nell'avviso devono essere specificati gli argomenti che verranno discussi. Delle consultazioni deve essere steso un verbale.
- e. Il consiglio direttivo delibera con maggioranza semplice. Su argomenti non preannunciati nell'avviso di convocazione il consiglio può deliberare solo con il consenso di tutti i membri del consiglio direttivo. In merito ad una richiesta inoltrata il consiglio direttivo può deliberare anche per corrispondenza, se nessun membro del consiglio stesso richiede una consultazione di presenza. In caso di voto per corrispondenza il consiglio delibera con il voto di maggioranza di tutti i membri del consiglio stesso. Anche queste consultazioni vanno messe a verbale.
- f. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le materie che non sono prerogativa di un altro organo. In particolare esso delibera in materia di gestione degli affari.
- g. Per svolgere i suoi compiti il consiglio direttivo si serve di una segreteria. Essa gestisce gli affari secondo le direttive del consiglio direttivo ed in base al regolamento organizzativo.

Revisione dei conti

L'assemblea dei soci elegge un organo di revisione dei conti. L'assemblea può rinunciare all'elezione dell'organo revisore nel caso in cui l'associazione non sia obbligata a sottoporsi all'ordinaria revisione dei conti, in quanto in due anni d'esercizio consecutivi non supera due dei seguenti parametri come definiti nell'Art. 69c del CC:

1. Totale di bilancio di 10 miliardi di franchi;
2. Fatturato di 20 milioni di franchi;
3. Una media annuale di 50 dipendenti a tempo pieno.

La rinuncia vale anche per gli anni successivi. L'associazione deve far controllare la sua contabilità da un organo revisore in misura ridotta su richiesta di un socio soggetto alla responsabilità personale o all'obbligo di fare versamenti supplementari. Per il resto si applicano, per analogia, le norme del Codice delle obbligazioni in materia di organo revisore delle società per azioni.

Comitato

Compiti o questioni specifiche possono essere delegati ad un comitato reclutato tra i membri del consiglio direttivo, senza alcuna funzione di organo.

Art. 5 Sistema d'identificazione (EAN/GS1)

Riguardo al sistema d'identificazione valgono le seguenti disposizioni particolari:

1. L'associazione GS1 Svizzera coordina l'assegnazione nazionale ed internazionale dei numeri e tutela gli interessi della GS1 Svizzera presso la GS1 (Global).
2. Ogni socio ha il diritto all'assegnazione di uno o più numeri di utenza del sistema (EAN/GS1), secondo le sue esigenze, e può usarli in modo conforme al sistema. L'associazione GS1 Svizzera garantisce ai soci l'univocità

dei numeri assegnati, ma solo fino ad un massimo di tre anni dalle loro dimissioni dall'associazione.

3. Dimettendosi dall'associazione GS1 Svizzera il socio perde il diritto di utilizzare ulteriormente e in qualsiasi modo il numero di utenza del sistema (EAN/GS1) assegnatogli. Questi numeri ritornano senza rimborso all'associazione GS1 Svizzera e, alla scadenza del periodo di attesa di tre anni, possono essere assegnati ad un altro socio.

Art. 6 Scioglimento, fusione e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea dei soci con la maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento l'assemblea dei soci decide sulla destinazione dell'eventuale capitale sociale residuo.
3. Se l'associazione GS1 Svizzera dovesse sciogliersi per fusione con un'altra associazione con finalità analoghe, l'assemblea dei soci delibera le modalità specifiche su proposta del consiglio direttivo.

Art. 7 Disposizioni finali

Questo statuto è stato approvato dall'assemblea costituente del 22.11.2004 ed è entrato in vigore l'01.01.2005. Il consiglio direttivo è stato incaricato di far iscrivere l'associazione nel registro delle imprese.

Art. 8 Fusione

L'associazione GS1 Svizzera rileva tutte le partite attive di CHF 8 082 988.32 ed il capitale di terzi di CHF 1 622 326.03 dell'associazione EAN con sede a Basilea, tutte le partite attive di CHF 1 487 329.– ed il capitale di terzi di CHF 1 005 186.– dell'associazione SGL con sede a Berna, oltre a tutte le partite attive di CHF 466 368.03 ed il capitale di terzi di CHF 487 436.83 dell'associazione ECR, con sede a Biel, tramite fusione combinata attuata in base al contratto di fusione del 13.09.2004 alla data dell'01.01.2005.

Art. 9 Corte d'arbitrato

Eventuali divergenze d'opinione tra singoli organi dell'associazione o tra organi e soci sull'applicazione dello statuto o dei regolamenti verranno risolte da una corte d'arbitrato composta da tre soci non coinvolti nella controversia.

Approvato nel corso dell'assemblea dei soci del 29.03. 2006, rivisto l'ultima volta il 28.05.2010.

Il Presidente

GS1 Switzerland

Länggassstrasse 21
CH-3012 Berna

T +41 58 800 70 00

F +41 58 800 70 99

**Excellence in
Process Management**

www.gs1.ch

Standardisation



T +41 58 800 72 00 | F +41 58 800 72 99 | standardisation@gs1.ch

Collaboration



T +41 58 800 73 00 | F +41 58 800 73 99 | collaboration@gs1.ch

Information



T +41 58 800 77 00 | F +41 58 800 77 99 | information@gs1.ch

Learning



T +41 58 800 75 00 | F +41 58 800 75 99 | learning@gs1.ch

Support



T +41 58 800 74 00 | F +41 58 800 74 99 | support@gs1.ch

Events



T +41 58 800 77 00 | F +41 58 800 77 99 | events@gs1.ch

Network



T +41 58 800 74 00 | F +41 58 800 74 99 | network@gs1.ch